

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3756 DEL 28/10/2014

SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS N. 163/2006 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PIENO O PARZIALE, CON DECORRENZA IMMEDIATA E SINO AL 31.12.2015 NEL LIMITE COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 195.000,00, COMPRESA IVA. (CIG 59691412FB) AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO SPA, CON SEDE LEGALE IN MILANO ALLA VIA PALMANOVA, N. 67 - P. IVA 05510281008.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- in forza della propria D.D. n. 3607 del 17.10.2014, si stabiliva, per tutte le ragioni ivi indicate, di indire procedura di cottimo fiduciario, ex art 125 D.Lgs n. 163/2006 e del vigente Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Delib. di C. C. n. 42 del 30.07.2014, finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto descritto;
- con detto provvedimento si individuano le Ditte da invitare alla procedura, ovvero quelle che, a seguito di apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune tra il 03.10.2014 10.10.2014, avevano manifestato interesse di ammissione alla procedura di che trattasi;
- per effetto del suddetto provvedimento con apposite lettere invito prot. n. 0083868 del 17.10.2014 inoltrate via PEC sono state invitate le sottoelencate Ditte,:
 - ADECCO ITALIA S.p.A. - Milano - Via Tolmezzo n. 15;
 - ETJCA S.p.A. - Milano - Corso Sempione n.39;
 - GI GROUP S.p.A. - Milano – P.zza, IV Novembre, n. 5;
 - LAVORO. DOC S.p.A. - Pontecagnano Faiano (SA) - Via Aldo Moro c/o Centro Commerciale “Il Granaio”;
 - LAVORINT S.p.A. -Milano - Corso Buenos Aires, n.45;
 - MANPOWER S.R.L. - MILANO - Via Gioacchino Rossini n.6/8;
 - OBIETTIVO LAVORO S.p.A. - Milano - Via Palmanova, n. 67;
 - TEMPI MODERNI S.p.A. - Conegliano (TV) - Via Immacolata di Lourdes n.29;
 - TEMPOR S.p.A - Milano - Via G.B. Morgagni, n. 28;
 - UMANA S.p.A. - Marghera (VE) - Via Colombara, n.113;
 - JOB ITALIA S.p.A - Legnano (VR) - Via Alessandro Benedetti, n. 4;
- il termine di presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 12,00 del giorno 24.10.2014;
- entro il suddetto termine perentorio, pervenivano i plichi-offerta delle seguenti ditte:
 - LAVORINT S.p.A. -Milano - plico acclarato presso questo Comune il 23.10.2014 al n.

85849 di Prot. Gen. (arrivo ore 10,00).

- TEMPI MODERNI S.p.A. - Conegliano (TV) - plico acclarato presso questo Comune il 23.10.2014 al n. 85851 di Prot. Gen. (arrivo ore 10,00).
 - OBIETTIVO LAVORO Agenzia per il lavoro S.p.A. - Milano - plico acclarato presso questo Comune il 23.10.2014 al n. 85965 di Prot. Gen. (arrivo ore 11,25).
 - UMANA S.p.A. - Marghera (VE) - plico acclarato presso questo Comune il 23.10.2014 al n. 85969 di Prot. Gen. (arrivo ore 11,30).
 - JOB ITALIA S.p.A - Legnano (VR) - plico acclarato presso questo Comune il 24.10.2014 al n. 86616 di Prot. Gen. (arrivo ore 10,20).
 - GI GROUP S.p.A. - Milano -plico acclarato presso questo Comune il 24.10.2014 al n. 86627 di Prot. Gen. (arrivo ore 10,45).
 - LAVORO. DOC S.p.A. - Pontecagnano Faiano (SA) - plico acclarato presso questo Comune il 24.10.2014 al n. 86637 di Prot. Gen. (arrivo ore 11,00).
- oltre il suddetto termine perentorio perveniva inoltre, n.1 plico presentato da parte della ditta TEMPOR S.p.A - Milano - plico acclarato presso questo Comune il il 24.10.2014 al n. 86753 di Prot. Gen. (arrivo ore 12,10).

Dato atto che:

- come da previsione della lettera invito e come da conseguenti risultanze di apposito verbale, agli atti dell'ufficio, in data 24.10.2014, si è proceduto all'esperimento della gara e dunque alla apertura dei plichi pervenuti in tempo utile;
- l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in favore della ditta, regolarmente in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, che avrebbe offerto il moltiplicatore più basso;
- all'esito di tale operazione, esclusa la TEMPOR spa, per aver presentato istanza fuori termine, dopo la verifica della documentazione amministrativa e dunque dei requisiti di capacità contrattuale, come da previsioni della lettera invito, si procedeva alla apertura dei plichi delle n. 7 ditte ammesse, riscontrandosi le seguenti offerte di moltiplicatore:

Azienda	Moltiplicatore	Percentuale utile Agenzia
LAVORINT S.P.A.	1,524	0,033
OBIETTIVO LAVORO S.P.A.	1,486	0,060
UMANA S.P.A.	1,568	0,096
JOB ITALIA S.P.A	1,628	0,040
GI GROUP S.P.A	1,567	0,077
LAVORO DOC S.P.A.	1,597	0,024
TEMPI MODERNI S.P.A	OFFERTA NON SOTTOSCRITTA - MANCATA ALLEGAZIONE TABELLA ONERI SICUREZZA - ESCLUSA	

- per quanto innanzi la OBIETTIVO LAVORO Agenzia per il lavoro S.p.A. - Milano, quale ditta che aveva presentato l'offerta più vantaggiosa veniva individuata quale aggiudicatari provvisoria;

Considerato che l'offerta pervenuta da OBIETTIVO LAVORO Agenzia per il lavoro S.p.A., regolare sotto il profilo delle autocertificazioni, relative al possesso dei requisiti di partecipazione, recando un moltiplicatore pari a 1,486, può essere ritenuta congrua e dunque non anomala, poiché sufficiente a garantire il trattamento retributivo e contributivo ai lavoratori che saranno richiesti in

somministrazione.

Ritenuto, pertanto, all'esito della procedura di cottimo fiduciario, approvare i verbali di gara e aggiudicare ed affidare alla Agenzia OBIETTIVO LAVORO Agenzia per il lavoro S.p.A. - Milano, con sede in Milano alla Via Palmanova, n.67 l'appalto in oggetto, al costo unitario orario derivante dal risultato del prodotto tra il costo unitario orario del CCNL del personale dipendente degli Enti locali, come indicato nell'art.11 del capitolato speciale di appalto e il moltiplicatore offerto pari a 1,486, oltre Iva sull'utile di Agenzia, da calcolarsi -a sua volta - applicando al predetto costo unitario ex CCNL il moltiplicatore 0,060, ricompreso nel moltiplicatore offerto.

Considerato che la tipologia di servizio risulta parzialmente assoggettata alla disciplina del D.Lgs 163/2006 in quanto inserita nell'All. IIB (Categoria 22) della suddetta disciplina normativa.

Ritenuto:

- di dover procedere all'esecuzione in via d'urgenza del contratto, considerato che la mancata esecuzione immediata della prestazioni richieste e oggetto di gara potrebbero comportare un grave danno all'interesse pubblico che sono destinate a soddisfare (gestione diretta, ex L. n. 148/2011 e D.lgs 156/2012, cancellerie ufficio giudice di pace e gestione attività educativa asilo nido);
- conseguentemente di stabilire che i rapporti tra il Comune di Andria e l'agenzia individuata saranno disciplinati ai patti e condizioni del contratto di appalto, nella forma di scrittura privata, come da schema che si approva ed allega al presente atto, sub All. 1) quale sua parte integrante ed essenziale, dandosi atto che tale atto è coerente con lo schema di contratto già approvato con DD n. 3607/2014, opportunamente integrato:
 - a) della clausola di immediata risoluzione qualora dovessero pervenire dagli uffici pubblici interpellati informazioni negative sulla capacità di stipulare contratti con la P.A. da parte della aggiudicataria, ovvero si accerti il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ovvero in caso di pronuncia di annullamento o sospensiva giudiziale della procedura in oggetto;
 - b) della disciplina della garanzia in ossequio alle previsioni di cui all'art. 113 D.Lgs 163/2006;
 - c) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, obblighi peraltro già assunti dalla aggiudicataria in sede di domanda di partecipazione alla gara.

Dato atto che, sotto il profilo finanziario, i costi derivanti dalle somministrazioni di personale che saranno acquisite sono sostenibili secondo le modalità qui indicate atteso che:

- a) la relativa spesa rientra in quella complessiva per il personale sostenibile e programmata per gli anni 2014 e 2015, per la quale è dunque assicurato il rispetto del vincolo della sua riduzione, rispetto all'annualità precedente;
- b) sussiste il rispetto di ogni ulteriore vincolo vigente per gli enti locali e riguardante la complessiva spesa del personale.

Dato atto che i lavoratori effettivamente occorrenti all'Ente saranno avviati previa sottoscrizione di apposito contratto di somministrazione, nella forma di scrittura privata, tra il Comune di Andria e la OBIETTIVO LAVORO SPA, come da schema allegato al citato schema di contratto di appalto.

Dato atto che in base alle condizioni di contratto, questo ente dovrà erogare il corrispettivo limitatamente alle effettive prestazioni rese dalle predette unità, senza dover perciò sopportare oneri per i giorni festivi e comunque non lavorati per qualunque ragione.

Dato atto che per le prestazioni che saranno richieste alla affidataria del servizio risulta già

costituito impegno di spesa pluriennale sul Cap 79700 del Bilancio 2014 e 2015, con Delib. di G. C. n. 181 del 17.10.2014, sicché non è necessario procedere ad ulteriore impegno di spesa.

Ritenuto altresì di impegnare la ulteriore somma di Euro 225,00 sul Cap. 79700 del Bilancio 2014 al fine di fronteggiare il pagamento del contributo AVCPASS dovuto da questa Amministrazione nella qualità di stazione appaltante in favore dell'ANAC

Visti il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001, la Legge n. 133/2008, il D. Lgs. 163/2006, il D. Lgs. 276/2003

Visto il vigente Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Delib. di C. C. n. 42 del 30.07.2014

Vista la Delib. C.C. n. 57 del 30.09.2014 di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno 2014 e pluriennale 2014-2016

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 14.12.2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2013, valido in via provvisoria per l'esercizio in corso.

Ritenuta la propria competenza, stante la temporanea assenza del Dirigente Responsabile, quale incaricato ad interim dal Sindaco con A.M. n. 643 del 31/12/2013. .

DETERMINA

per le ragioni tutte di cui alla premessa, a seguito della procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11 D. Lgs n. 163/2006, indetta con D.D. n. 3607/2014,

- 1) di approvare il verbale di gara relativo alla seduta del 24.10.2014 e agli atti dell'ufficio;
- 2) per l'effetto, in base alle risultanze di detto verbale di gara, di aggiudicare alla OBIETTIVO LAVORO Agenzia per il lavoro S.p.A. - Milano, con sede in Milano alla Via Palmanova, n.67 P. IVA 05510281008, il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato pieno o parziale, con decorrenza immediata e sino al 31.12.2015 nel limite complessivo di spesa di Euro 195.000,00, compresa IVA (CIG 59691412FB);
- 3) di procedere all'esecuzione in via d'urgenza del contratto, considerato che la mancata esecuzione immediata della prestazioni richieste e oggetto di gara potrebbero comportare un grave danno all'interesse pubblico che sono destinate a soddisfare (gestione diretta, ex L. n. 148/2011 e D.lgs 156/2012, cancellerie ufficio giudice di pace e gestione attività educativa asilo nido);
- 4) di stabilire che i rapporti tra il Comune di Andria e l'agenzia individuata saranno disciplinati ai patti e condizioni del contratto di appalto, nella forma di scrittura privata, come da schema che si approva ed allega al presente atto, sub All. 1) quale sua parte integrante ed essenziale, dandosi atto che tale atto è coerente con lo schema di contratto già approvato con DD n. 3607/2014, opportunamente integrato per quanto riportato nella parte motiva del presente atto;

- 5) di dare atto che i lavoratori effettivamente occorrenti all'Ente saranno avviati previa sottoscrizione di apposito contratto di somministrazione, nella forma di scrittura privata, tra il Comune di Andria e l'Agenzia OBIETTIVO LAVORO SPA, come da schema allegato al citato schema di contratto di appalto;
- 6) di dare atto che per le prestazioni che saranno richieste alla affidataria del servizio risulta già costituito impegno di spesa pluriennale con Delib di G. C. n. 181 del 17.10.2014, sicchè non è necessario procedere ad ulteriore impegno di spesa;
- 7) di impegnare la ulteriore somma di Euro 225,00 sul cap 79700 del Bilancio 2014 al fine di fronteggiare il pagamento del contributo AVCPASS dovuto da questa Amministrazione nella qualità di stazione appaltante in favore dell'ANAC
- 8) di dare atto che per i costi derivanti dal contratto oggetto del presente atto, costituenti componente della complessiva spesa del personale sono sostenibili secondo le modalità qui indicate atteso che:
- a) la relativa spesa rientra in quella complessiva per il personale sostenibile e programmata per gli anni 2014 e 2015, per la quale è dunque assicurato il rispetto del vincolo della sua riduzione, rispetto all'annualità precedente;
 - b) sussiste il rispetto di ogni ulteriore vincolo vigente per gli enti locali e riguardante la complessiva spesa del personale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3756 DEL 28/10/2014

OGGETTO: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS N. 163/2006 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PIENO O PARZIALE, CON DECORRENZA IMMEDIATA E SINO AL 31.12.2015 NEL LIMITE COMPLESSIVO DI SPESA DI EURO 195.000,00, COMPRESA IVA. (CIG 59691412FB) AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO SPA, CON SEDE LEGALE IN MILANO ALLA VIA PALMANOVA, N. 67 - P. IVA 05510281008.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Grazia Cialdella / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"



Settore Personale e Organizzazione

Rep. n. _____ del _____

CONTRATTO DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(CIG 59691412FB)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Andria, nel Palazzo di Città,

si sono costituiti:

- il Comune di Andria, P. IVA 81001210723, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 27 lett. O) del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 25/2002, esecutiva ai sensi di legge, dalla dott.ssa Grazia CIALDELLA, nata a San Cristobal (Venezuela) il 20.12.1961, Responsabile pro-tempore del Settore Personale e Organizzazione;

- la **OBIETTIVO LAVORO Agenzia per il Lavoro Spa**, con sede in Milano alla via Palmanova 67, - P. IVA 05510281008, in persona del suo legale rappresentante.

Premesso che con D. D. n. _____ del _____, a seguito di procedura di cottimo fiduciario, si è stabilito di affidare all’agenzia per il lavoro OBIETTIVO LAVORO Agenzia per il Lavoro Spa, con sede in Milano alla Via Palmanova 67, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. _____ il servizio di somministrazione a tempo determinato di personale, per il periodo ottobre 2014 – dicembre 2015, per fronteggiare le esigenze di carattere organizzativo di breve e medio periodo cui l’ente non può far fronte con il personale di ruolo.

Tanto premesso, tra le parti sopra costituite, con la presente scrittura privata, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Finalità e oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento alla OBIETTIVO LAVORO Agenzia per il Lavoro Spa, del servizio di somministrazione in favore del Comune di Andria di personale a tempo determinato con rapporto tempo pieno o parziale, in relazione a sopravvenute e contingenti esigenze funzionali alle attività istituzionali del Comune di Andria. Il corrispettivo del contratto deve assicurare il rispetto da parte dell'appaltatore delle previsioni del vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali in ordine all'inquadramento professionale ed al relativo trattamento economico del personale somministrato, nonché il versamento dei contributi previdenziali ai competenti uffici

L’Amministrazione, nel corso della vigenza del presente rapporto contrattuale non è obbligata ad avvalersi di personale mediante contratto di somministrazione. In tal caso,



Settore Personale e Organizzazione

l'Agenzia non avrà nulla a pretendere dal Comune di Andria anche in relazione a quest'ultimo.

Art. 2 - Importo, durata e facoltà di rinnovo

L'importo massimo complessivo del contratto è di € 195.000,00, Iva compresa sull'utile di Agenzia.

Il contratto avrà decorrenza dalla data odierna ed avrà validità sino al 31.12.2015.

E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

Le prestazioni di lavoro a tempo determinato occorrenti all'Ente saranno disciplinate con separati contratti di somministrazione, come da schema allegato 1) al presente contratto.

Art. 3 - Obblighi dell'Agenzia affidataria

L'Agenzia si obbliga a fornire le specifiche risorse umane richieste dall'Amministrazione, anche a mezzo e-mail, entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi alla richiesta.

La richiesta del Comune di Andria dovrà riportare i requisiti professionali necessari per l'impiego presso il Comune di Andria.

Il possesso da parte del lavoratore somministrato dei requisiti richiesti dall'Ente costituisce elemento essenziale per l'esecuzione del contratto da parte dell'Agenzia.

L'Amministrazione dovrà essere preliminarmente informata dei nominativi dei lavoratori che l'Agenzia intende somministrare e ha facoltà di sottoporre i candidati ad un colloquio per la verifica di idoneità a cura dei Dirigenti/Funzionari cui i lavoratori da somministrare sono destinati.

I candidati dovranno anche essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica e morale così come richiesti per l'accesso al pubblico impiego.

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del presente contratto.

L'Agenzia affidataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L'Agenzia affidataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta dell'Amministrazione, copia delle buste paga di ogni lavoratore somministrato al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune di Andria erogherà direttamente ai lavoratori somministrati i buoni pasto sostitutivi del servizio mensa secondo le stese modalità e criteri adottati per il personale dipendente. Tali erogazioni non incideranno sul corrispettivo dovuto all'Agenzia, come definito dal successivo art. 5.

Restano altresì ferme tutte le obbligazioni richieste alla somministratrice di cui al Capitolato Speciale accettato nella fase di procedura di cottimo fiduciario che ha preceduto la formalizzazione del presente affidamento, capitolato che si allega al presente contratto quale sua parte integrante ed essenziale sub all. A) .



Settore Personale e Organizzazione

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del Settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e dai contratti collettivi decentrati integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la richiesta di cui al precedente articolo 3.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL e dai contratti collettivi decentrati integrativi per i lavoratori dipendenti di pari categoria e profilo, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione richiesta.

Eventuali rimborsi spese per missioni effettuate dai lavoratori somministrati saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso diretto da parte dell'Amministrazione. In tal caso resterà invariato l'ammontare del corrispettivo, secondo le previsioni del successivo art. 5.

L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione.

L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

Il personale richiesto dall'Amministrazione dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

Il lavoratore sarà sottoposto ad un periodo di prova nei termini stabiliti nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Restano altresì ferme tutte le obbligazioni richieste alla somministratrice di cui all'allegato Capitolato Speciale accettato nella fase di procedura di cottimo fiduciario che ha preceduto la formalizzazione del presente affidamento.

Art. 5 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal personale somministrato per tutte le fattispecie di cui all'art. 1, la tariffa oraria che deriverà del prodotto tra paga base oraria definita con le modalità di cui al citato Capitolato Speciale di appalto (art.11) per la professionalità somministrata ed il **moltiplicatore 1,486** offerto in sede di



Settore Personale e Organizzazione

gara, oltre Iva sulla parte imponibile da denire attraverso l'applicazione al costo orario di cui all'art.11 del capitolato del moltiplicatore 0,060, (ricompreso nel precedente),

Il corrispettivo correlato agli aumenti contrattuali o al salario accessorio per il personale somministrato saranno computati sulla base del medesimo moltiplicatore da applicarsi sull'ammontare dell'aumento contrattuale o della retribuzione accessoria.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'Amministrazione, in persona del Dirigente competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia affidataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi (**malattie, maternità, altre assenze retribuite, sabato, domenica, ferie, festività infrasettimanali e festività patronale ecc.**).

L'Agenzia affidataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta dell'Amministrazione.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia affidataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

L'Amministrazione applicherà una decurtazione sul prezzo convenuto pari all'utile giornaliero di Agenzia in relazione alla ritardata messa a disposizione del personale rispetto ai termini di cui all'art. 3, fatta salva la risoluzione per grave inadempimento.

L'IVA sarà erogata esclusivamente sull'utile di agenzia.

Art. 6 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del corrente dedicato Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG oggetto del presente contratto al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad



Settore Personale e Organizzazione

utilizzare il conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:

- XXXXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXXX

Art. 7 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 2 giorni lavorativi.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 8 – Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 9 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia affidataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 10 - Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, su segnalazione dell'Amministrazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione. Per i lavoratori avviati valgono le norme del codice di comportamento del Comune di Andria, che la somministratrice si obbliga a far conoscere ai lavoratori interessati.

Art. 11 – Assicurazioni

L'Agenzia affidataria dovrà inoltre presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi.

Art. 12 – Spese del contratto



Settore Personale e Organizzazione

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 13 – Risoluzione del contratto e penalità

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione, mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle obbligazioni assunte con il presente contratto e quelle imposte dal capitolato speciale di appalto accettato in sede di gara;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalto o cessione di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia in sede di sottoscrizione del presente contratto.

Il presente contratto viene sottoscritto prima dell'effettivo completo accertamento dei requisiti di capacità contrattuale della Obiettivo Lavoro Spa, per esigenze di urgenza immediata di alcune prestazioni al fine di garantire l'interesse pubblico (gestione diretta, ex L. n. 148/2011 e D.lgs 156/2012, cancellerie ufficio giudice di pace e gestione attività educativa asilo nido). Per tale ragione potrà essere immediatamente risolto unilateralmente dal Comune di Andria qualora dovessero pervenire dagli uffici pubblici interpellati informazioni negative sulla capacità di stipulare contratti con la P.A. da parte della aggiudicataria, ovvero si accerti il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ovvero in caso di pronuncia di annullamento o sospensiva giudiziale della procedura in oggetto. In tal caso il Comune di Andria previa formale comunicazione alla appaltatrice avrà diritto all'incameramento integrale della cauzione di cui all'articolo seguente, con riserva di ogni azione giudiziale anche per l'ulteriore danno per inadempimento contrattuale.

Art. 14 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore presta garanzia dell'importo di Euro 19.000,00 resa e disciplinata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in favore del Comune di Andria.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune di Andria qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.



Settore Personale e Organizzazione

Art. 15 – Recesso dal contratto da parte dell'agenzia affidataria

Il recesso dal contratto da parte della OBIETTIVO LAVORO spa darà diritto al Comune di Andria all'escussione dell'assicuratore che avrà rilasciato a titolo di garanzia apposita polizza fideiussoria, con riferimento al periodo di durata temporale del presente contratto, fatti salvi anche in questo caso, gli ulteriori danni e le spese.

Art. 16 – Recesso dal contratto ex art. 1 comma 13 L. n. 135/2012

Il Comune di Andria ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 17 – Osservanza di norme e regolamenti

La Obiattivo Lavoro Spa è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto, si fa rinvio al capitolato speciale di appalto alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al D.Lgs n. 276 del 2003.

Art. 18 – Divieto di subaffidamento

È fatto divieto alla Obiettivo Lavoro spa di cedere o sub affidare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di sua risoluzione.

Art. 19 – Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Trani.



Settore Personale e Organizzazione

Art. 20 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili ed anche ove occorra, a titolo interpretativo del presente contratto, quanto contenuto nella lettera invito prot. n. 0083868 del 17.10.2014 che in questo contratto si intende integralmente richiamata e nell'allegato capitolato speciale di appalto, pur esso integralmente accettato.

Le parti si danno atto che il presente contratto, composto di complessive n. ____ facciate, oltre il lo schema di contratto di somministrazione allegato A di cui all'art. 2), il capitolato Speciale di Appalto allegato B e viene redatto in triplice esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI ANDRIA

L'Agenzia per il lavoro



Settore Personale e Organizzazione

ALLEGATO 1

Rep. n. del

**Contratto di Somministrazione di Personale a Tempo Determinato
(C.I.G. 596914312FB)**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

tra

La Società _____ con sede in _____, alla _____, n. ____ (in seguito indicata come "Agenzia per il Lavoro"), - P. IVA _____, in persona

e

il Comune di Andria P.Iva 00956770721 / C.F.: 81001210723 con sede Legale: P.zza Umberto I, ANDRIA (BA), in persona della dott.ssa Grazia CIALDELLA, nata a San Cristobal (Venezue) il 20.12.1961 in qualità di Dirigente ad interim del Settore Personale e Organizzazione del Comune di Andria, nel seguito denominata "Utilizzatrice"

(la Somministratrice e l'Utilizzatrice nel seguito, congiuntamente, anche le "Parti")

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

Premesso che

la Somministratrice è un'impresa che svolge attività di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) e del comma 6, primo periodo D.Lgs n. 276/03;

la Somministratrice risulta essere in possesso di autorizzazione Ministeriale all'attività di somministrazione sopra indicata, recante prot. n. _____ del _____ come documentato in sede di procedura di cottimo fiduciario indetta dal Comune di Andria con D. D. n. _____,

tra la Somministratrice e il Comune di Andria è stato stipulato in data _____, contratto di appalto (N. Rep. _____) per la eventuale somministrazione di personale a tempo determinato _____.

l'Utilizzatrice ha necessità di avvalersi della somministrazione di n. ____ unità di _____ Cat. ____), con rapporto di lavoro a tempo determinato pieno/parziale _____ di n. ____ ore settimanali, per le seguenti ragioni di carattere organizzativo:

i rapporti tra Somministratrice e prestatore di lavoro sono soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 6/09/2001, n. 368, per quanto compatibile e, in ogni caso, con esclusione delle disposizioni di cui all'art.



Settore Personale e Organizzazione

5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dalla Somministratrice;

la Somministratrice si dichiara disponibile a somministrare il numero dei lavoratori dei quali l'Utilizzatrice intende avvalersi;

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue:

Tutti i contenuti della premessa formano parte integrante del presente contratto, utili a definirne contenuto e finalità.

L'Utilizzatrice affida alla Somministratrice l'incarico di somministrare:

- n. _____ per lo svolgimento **dal giorno** _____ **sino al** _____ dell'attività di:

- La prestazione lavorativa del _____, verrà effettuata presso il Comune di Andria - Settore _____ - _____, con l'orario contrattuale di n. ____ ore settimanali, da effettuarsi, come da ordinario orario di servizio del personale di ruolo (Delib G.C. n.151/2008).

- Per tutta la durata della somministrazione, il lavoratore svolgerà la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatrice, la quale, ai fini dell'eventuale esercizio del potere disciplinare che è riservato alla Somministratrice, comunica a quest'ultima gli elementi che formerebbero oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

- Le mansioni alle quali sarà adibito il lavoratore interessato ed il relativo inquadramento contrattuale riconosciuto sono quelli di seguito descritti:

Inquadramento e Retribuzione per il personale a tempo pieno

Categoria: __) Posizione Economica __ C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali

Profilo Professionale: _____ **Mansioni:** vedasi declaratoria di cui All. A) CCNL 31.03.1999 Regioni Autonomie Locali per la categoria __ posizione economica __ e _____.

Elementi ricorrenti mensili: salario accessorio (art. _____ CCNL _____) (_____) = Euro _____;

Retribuzione effettiva mensile accertata, come da art. 11 capitolato speciale di appalto: Euro _____-

Periodo di prova : gg. __

- **Definizione del corrispettivo della somministratrice e condizioni di pagamento:**



Settore Personale e Organizzazione

Tariffa CCNL costo orario lordo definito secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto, accettato dalla somministratrice in sede di procedura di cottimo fiduciario, propedeutica all'affidamento del servizio : €/h _____ x (moltiplicatore offerto, comprensivo di utile lordo di Agenzia) = **1,486** = corrispettivo onnicomprensivo **esclusa IVA sull'utile Euro** _____ (_____). IVA sull'**utile** (0,060 x tariffa ordinaria = _____). Indirizzo di fatturazione: COMUNE DI ANDRIA – P.zza Umberto I – 76123 ANDRIA (BA)

– La tariffa è applicata esclusivamente alle ore effettivamente lavorate ordinarie, come da specificazioni della lettera invito ed allegati accettata nei suoi contenuti dalla Agenzia in sede di procedura di gara.

– Il costo di eventuali ore lavorate diverse dalle ore ordinarie, sarà calcolato secondo il CCNL e la contrattazione aziendale, incrementato dallo stesso margine applicato sulle ore ordinarie.

– **Rischi Professionali**

Classe di rischio Inail: 0722 Tasso: _____ x **1000** Posizione Assicurativa N.: 70096587

Misure di sicurezza correlate al tipo di attività: come da protocollo sicurezza

Descrizione rischi inerenti l'attività lavorativa:

Sorveglianza medica speciale a richiesta: Dott. _____ - _____ - _____)

Materiale di protezione obbligatorio: Nessuno particolare previsto dal piano di valutazione rischi del Comune di Andria

Descrizione del materiale: ////

Referente per l'igiene e la sicurezza sul lavoro: dot _____ - Responsabile Settore _____

2l Il trattamento economico e normativo riservato al lavoratore somministrato e tenuto conto della tipologia di rapporto (tempo determinato e parziale) sarà quello complessivo previsto per i dipendenti dell'Utilizzatrice di pari inquadramento contrattuale ed adibiti alle medesime mansioni dei lavoratore somministrati, nel rispetto, in ogni caso, delle disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'Utilizzatrice ai propri dipendenti.

– Pertanto, resta inteso tra le Parti che è fatto obbligo all'Utilizzatrice di comunicare alla Somministratrice i trattamenti economici e normativi applicati ai propri dipendenti aventi pari inquadramento contrattuale ed assegnati allo svolgimento delle medesime mansioni cui saranno adibiti i lavoratori somministrati.



Settore Personale e Organizzazione

- Resta altresì inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 21, co. III, del D.Lgs. n. 276/03 e s. m. e i., la Somministratrice comunicherà per iscritto ai propri dipendenti somministrati tutte le informazioni di cui all'art. 21, co. I e II, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatrice. Ai sensi dell'art. 21, comma 4, in mancanza di forma scritta e quindi dell'indicazione scritta di tutti gli elementi di cui all'art. 21, commi 1 - 2 e 3, il presente contratto è nullo e il lavoratore sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'Utilizzatrice.
- Inoltre, l'Utilizzatrice si impegna a comunicare i trattamenti che derivano al lavoratore somministrato per effetto della contrattazione di secondo livello, nonché tutte le informazioni relative alla classificazione effettuata dall'INAIL in base alle lavorazioni denunciate ed alla voce di tariffa assegnata ai fini dell'applicazione del tasso di premio INAIL.
- L'Utilizzatrice si obbliga a comunicare all'Impresa Somministratrice, oltre a quanto già contenuto nel precedente punto 5), le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o dell'inferiore periodo di durata del rapporto. L'Utilizzatrice si obbliga altresì a trasmettere il modello di rilevazione presenze del mese, entro il 2° giorno lavorativo del mese successivo. Ogni ritardo comporterà l'eventualità di differimento nella erogazione delle retribuzioni oltre il limite del 20 di ogni mese.
- L'Utilizzatrice si obbliga a rimborsare alla Somministratrice tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro, nonché gli altri oneri di gestione legati alla somministrazione. Tali oneri tuttavia risultano già ricompresi nella tariffa oraria definita al precedente punto 2.
- Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'Utilizzatrice deve darne immediata comunicazione scritta alla Somministratrice consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non adempia a tale obbligo di informazione, l'Utilizzatrice risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.
- L'Utilizzatrice, in caso di inadempimento della Somministratrice, si obbliga al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro, fatto salvo il diritto di rivalsa verso la Somministratrice.
- L'Utilizzatrice, ai sensi dell'art. 23, II° periodo del c. 5 del D. Lgs. n. 276/03, si impegna ad informare i prestatori di lavoro somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connesse all'attività produttiva in generale ed a formare ed addestrare loro all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. A tale scopo, l'impresa Utilizzatrice comunicherà alla Somministratrice gli elementi di cui sopra e il nominativo del Responsabile aziendale per i problemi della Sicurezza sul lavoro.
- L'Utilizzatrice, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. d), D.Lgs 276/2003 indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate che si impegna a



Settore Personale e Organizzazione

comunicare alla Somministratrice tramite apposito Modello di rilevazione dei rischi. Tale modello, ai sensi dell'art. 21, comma 3, D.Lgs 276/2003 verrà consegnato in copia al lavoratore all'atto dell'assunzione da parte della Somministratrice.

– La Somministratrice si riserva ogni ripetizione nel caso in cui l'Utilizzatrice non abbia rispettato tutte le norme relative all'applicazione delle misure di igiene e sicurezza sui posti di lavoro, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

– La Somministratrice si obbliga ad erogare direttamente al lavoratore il trattamento economico previsto dal contratto ed a versare i prescritti contributi previdenziali. L'Utilizzatrice erogherà direttamente in favore dei lavoratori somministrati buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, secondo modalità e criteri previsti per il proprio personale dipendente, eventuali altre somme spettanti al lavoratore, quali ticket, indennità di cassa, rimborsi spese, trasferte etc, autorizzate dall'azienda utilizzatrice.

– L'erogazione dei buoni pasto non ha rilevanza ai fini della determinazione del corrispettivo dovuti alla Agenzia. La utilizzatrice comunicherà l'ammontare complessivo del corrispettivo erogato nella forma di buoni pasto ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali dovute dal lavoratore e da trattarsi a cura della somministratrice quale sostituto di imposta

– Condizioni di pagamento: gg. 30 data fattura

– Interessi per ritardato pagamento:

Decorsi gg. 10 solari dalla naturale scadenza, a titolo di interessi di mora, saranno addebitati all'Impresa Utilizzatrice gli interessi per ritardato pagamento al tasso legale.

– L'Utilizzatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che la somministrazione di lavoro richiesta e disciplinata dal presente contratto non rientra nei casi di cui all'art. 20, co. V, del D.Lgs. n. 276/03.

– Il presente contratto di somministrazione, redatto in forma scritta, contiene gli elementi indicati nell'art. 21 del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

– Le parti convengono di dare prevalenza alle clausole del contratto di appalto in premessa richiamato e del Capitolato speciale di appalto accettato in sede di procedura di cottimo fiduciario che ha preceduto la sottoscrizione del presente contratto , in caso di contrasto tra queste ultime e quelle del presente atto.

– Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione ed all'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Trani.

Letto, confermato e sottoscritto.

L' Utilizzatrice
COMUNE DI ANDRIA

La Somministratrice



Settore Personale e Organizzazione

Procedura negoziata-cottimo fiduciario di cui all'art. 125, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. per appalto del servizio di somministrazione di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale in ordine alle esigenze contingenti dell'Ente, da svolgersi ai sensi del d.lgs. 276 /2003 e s.m.i. .

AVVISO – indagine di mercato/capitolato speciale d'appalto

Indice

- ART. 1 STAZIONE APPALTANTE-AMMINISTRAZIONE
- ART. 2 OGGETTO E FINALITÀ; DURATA DELL'ACCORDO QUADRO; DEFINIZIONI
- ART. 3 VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO
- ART. 4 NORMATIVA E CONTRATTAZIONE DI RIFERIMENTO
- ART. 5 ATTIVAZIONI E PRESCRIZIONI PER LE SOMMINISTRAZIONI
- ART. 6 CONTRATTI SPECIFICI DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DEL SOMMINISTRATORE
- ART. 8 SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI
- ART. 9 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DELL'UTILIZZATORE
- ART. 11 DETERMINAZIONE DEL PREZZO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
- ART. 12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 13 REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
- ART. 14 GARANZIE
- ART. 15 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE –
ULTERIORI INFORMAZIONI

Art. 1. Stazione appaltante-Amministrazione

Comune di Andria

Codice fiscale: 810012110723 p. IVA: 00956770721

Telefono: 0883290306 – fax0883290355

Sito web: www.comune.andria.bt.it

e-mail: personale@cert.comune.andria.bt.it

(CIG 5969142FB)

Art. 2 – Oggetto e finalità; durata dell'accordo quadro; definizioni.

La scrivente Amministrazione intende avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, un'indagine di mercato finalizzata alla scelta del soggetto idoneo per l'erogazione del servizio di somministrazione di lavoro in ordine alle esigenze contingenti dell'Ente, da attivarsi con decorrenza immediata e sino al 15.12.2015.

Il servizio di somministrazione di lavoro:

- è a tempo determinato e ha ad oggetto una prestazione articolata, consistente nell'attuazione di attività di ricerca, selezione, somministrazione, gestione e sostituzione del personale, da adibire alle mansioni proprie delle Categorie professionali A, B, C, e D di cui al CCNL del personale non dirigente delle Regioni e Autonomie Locali 31.03.1999.
- trova puntuale specificazione nelle rispettive richieste di somministrazione di lavoro nelle quali sono dettagliati i profili professionali nonché i titoli di studio attinenti alle mansioni da svolgere



Settore Personale e Organizzazione

in ossequio alle disposizioni di cui al citato CCNL o norme regolamentari interne del Comune di Andria;

- è subordinato al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti nonché all'accordo quadro, con particolare riferimento alla previsione della durata contrattuale, il cui termine massimo è prefissato al 31.12.2015, con decorrenza dalla data della firma dello specifico contratto; resta inteso che, qualora l'importo massimo contrattuale di cui al successivo art. 3 si esaurisca anticipatamente, la durata contrattuale sarà per l'effetto cristallizzata a tale differente momento.

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

- Utilizzatore: Comune di Andria (Stazione appaltante-Amministrazione);
- Somministratore: Agenzia di somministrazione lavoro che, all'esito della presente procedura, risulterà essere soggetto aggiudicatario/contraente
- Accordo quadro: contratto di appalto, (vedasi schema sub All. A), che sarà concluso tra l'Utilizzatore e il Somministratore, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da affidare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso;
- Contratto specifico: contratto di somministrazione (vedasi schema sub All. B) che sarà stipulato, nell'ambito di vigenza dell'accordo quadro, tra l'Utilizzatore e il Somministratore, a seguito di richieste di specifiche di implementazione delle risorse umane;
- Richiesta di somministrazione: richiesta inoltrata dall'Utilizzatore al Somministratore, avente ad oggetto la messa a disposizione, in determinati periodi, di specifici profili di personale somministrato

Art. 3 – Valore complessivo dell'appalto

1. Il valore complessivo stimato dell'appalto è fissato in € 195.000,00, inclusa IVA ai sensi di legge, calcolata sull'utile di impresa indicato in sede di offerta.

2. Tale importo, avente la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, è da intendersi presunto e non garantito in quanto relativo ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori, tenuto altresì conto dei vincoli finanziari e normativi, comprese le poste non prevedibili a priori.

Art. 4 – Normativa e contrattazione di riferimento

La presente procedura di gara e l'esecuzione del servizio in oggetto sono disciplinati da:

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici);
- specifica normativa di settore, in particolare dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni;
- CC.CC.NN.LL (Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per i dipendenti delle Regioni e Autonomie Locali)



Settore Personale e Organizzazione

- Lex specialis: disposizioni contenute negli atti di gara.

Art. 5 – Attivazioni e prescrizioni per le somministrazioni

Il servizio in oggetto è svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto nella normativa di riferimento di cui al precedente art. 4, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'Utilizzatore, a fronte delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, notifica al Somministratore le richieste delle singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Ciascuna richiesta di somministrazione è inoltrata mediante esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata) agli indirizzi indicati dal Somministratore. Nei casi di urgenza l'Utilizzatore ha facoltà di anticipare la richiesta con posta elettronica NON certificata o telefonicamente, in tale ultimo caso seguirà inoltre via PEC entro le successive 24 ore;

b) ciascuna richiesta di somministrazione indica, distintamente per ciascun lavoratore:

- 1) le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che integrano le esigenze specifiche di lavoro supplementare;
- 2) la professionalità richiesta, la categoria, il livello, il titolo di studio attinente alle mansioni da svolgere riferite al profilo professionale;
- 3) la sede di lavoro;
- 4) le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- 5) i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Utilizzatore inquadrati nel medesimo profilo;

c) il Somministratore, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, sottoscrive il contratto di somministrazione e comunica i nominativi del personale richiesto e i relativi *curricula* professionali;

d) se richiesto, il Somministratore provvede ad inviare presso l'Utilizzatore uno o più candidati per effettuare colloqui di valutazione;

e) l'Utilizzatore, verificata l'idoneità delle figure professionali proposte, ne comunica l'esito al Somministratore, cui segue la sottoscrizione del contratto di somministrazione;

f) il Somministratore, entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto specifico procede all'assunzione del lavoratore con contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. n. 276/2003, del CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, nonché di quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto e nel contratto di appalto;

g) i lavoratori oggetto della somministrazione sono adibiti alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL 31.03.1999 citato;



Settore Personale e Organizzazione

- h) l'orario di lavoro è a tempo pieno (36 ore settimanali) o part-time, secondo l'articolazione oraria vigente attualmente presso l'Utilizzatore, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario che dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzate dall'Utilizzatore;
- i) il trattamento economico è corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL 31.07.2009 , oltre IVC attualmente applicata con riferimento alle professionalità di volta in volta richieste, compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- j) la contribuzione previdenziale dovuta dal Somministratore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie per il lavoro;
- k) la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella richiesta di somministrazione;
- l) il lavoratore presta la propria attività negli uffici dell'Utilizzatore che saranno indicati nella richiesta di somministrazione;
- m) il personale richiesto dall'Utilizzatore deve risultare idoneo in relazione alle competenze e alle mansioni a cui sarà destinato, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme alle prestazioni professionali richieste dall'Utilizzatore;
- n) il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova, in conformità al vigente CCNL per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro. Al termine del suddetto periodo, il Somministratore è tenuto alla sostituzione del lavoratore che sia risultato inadatto rispetto alle mansioni e competenze a cui era destinato, con le modalità e nei termini di cui al comma 1;
- o) Il lavoratore somministrato che, nei 5 (cinque) anni antecedenti la richiesta di somministrazione abbia già prestato servizio a favore dell'Utilizzatore, in qualità di lavoratore dipendente o somministrato e/o "atipico" e che, nell'occasione, abbia positivamente superato il suddetto periodo di prova, ne è esonerato per le successive richieste di somministrazione che prevedano il medesimo inquadramento professionale.
- p) il personale richiesto dall'Utilizzatore dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, estende a tutti i collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo assunti, gli obblighi ivi previsti, pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel suddetto Codice, il Somministratore è tenuto alla sostituzione del lavoratore, con le modalità e nei termini di cui al comma 1.

Art. 6 – Contratti specifici di somministrazione

1. Le singole somministrazioni sono effettuate sulla base di specifici contratti, stipulati in forma scritta tra le parti (vedasi All. B) , il cui contenuto minimo è rappresentato dai sottoelencati elementi:



Settore Personale e Organizzazione

- a) estremi dell'autorizzazione rilasciata al Somministratore;
- b) numero dei lavoratori da somministrare;
- c) le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che integrano le esigenze specifiche di lavoro supplementare, riscontrare caso per caso;
- d) indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- e) data di inizio e durata del contratto;
- f) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori somministrati e loro inquadramento contrattuale;
- g) luogo, orario, trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
- h) assunzione dell'obbligazione da parte del Somministratore del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento degli oneri contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali.
- i) assunzione per la prestazione di somministrazione oggetto di fornitura di tutte le obbligazioni già definite e assunte con la sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 7 – Obblighi a carico del Somministratore

1. Il Somministratore si obbliga a comunicare per iscritto al lavoratore, all'atto della stipulazione del contratto e prima dell'assegnazione all'Utilizzatore, le informazioni di cui al precedente articolo.

2. Il Somministratore si obbliga, nei confronti dell'Utilizzatore, ad effettuare le seguenti prestazioni:

a) assumere il lavoratore mediante contratto scritto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21, comma 1, del D.lgs. 10/09/2003, n. 276 e s.m.i.;

b) trasmettere all'Utilizzatore prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di stipulazione, copia del contratto sottoscritto con ciascun lavoratore avviato presso l'Utilizzatore stesso, ai fini di tutela dell'Utilizzatore in ordine alla responsabilità solidale prevista dall'art. 21, comma 4, del richiamato D.lgs. 276/2003 cit.;

c) corrispondere direttamente ai lavoratori avviati presso l'Utilizzatore il trattamento economico previsto dal CCNL 31.07.2009, oltre IVC. per la categoria di inquadramento e la relativa posizione economica e ogni altra indennità retributiva convenuta all'atto della stipula del contratto e indicata nella richiesta di somministrazione o, comunque dovuta al lavoratore per legge o per contratto se espressamente autorizzata dall'Utilizzatore.

Nel caso in cui venissero stabiliti aumenti retributivi, per effetto di rinnovi contrattuali o di contratti integrativi per il personale dipendente dell'Utilizzatore, tali aumenti saranno applicati con la medesima decorrenza anche ai lavoratori somministrati;



Settore Personale e Organizzazione

- d) provvedere al versamento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali dovuti;
 - e) provvedere all'iscrizione del personale dipendente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - f) provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori avviati presso l'Utilizzatore con periodicità mensile;
 - g) informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale nonché a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal decreto D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
2. Il Somministratore ha l'obbligo di trasmettere all'Utilizzatore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.
3. Il Somministratore si impegna a far rispettare la prescrizione normativa prevista dall'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", la quale estende a tutti i collaboratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, gli obblighi ivi previsti, pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto.
4. Il Somministratore si impegna, altresì, a recepire nei contratti specifici di somministrazione le prescrizioni previste nel presente capitolato e nell'accordo quadro.

Art. 8 – Sostituzione dei lavoratori

- 1. Nel caso in cui le prestazioni non siano adeguate a quanto richiesto, il Somministratore è tenuto, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione dei lavoratori con le modalità ed entro i termini perentori che saranno definiti nello schema di contratto.
- 2. Nel caso di assenza del lavoratore superiore a 15 giorni, non dovuta a ferie o permessi, il Somministratore si impegna a sostituire lo stesso su espressa richiesta dell'Utilizzatore. In tal caso, è corrisposto soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate. Nel periodo di assenza l'Utilizzatore si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione temporanea del lavoratore assente con altro lavoratore.

Art. 9 – Interruzione del rapporto di lavoro

- 1. In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore ovvero per cause imputabili al lavoratore somministrato o al Somministratore, questi è tenuto a sostituire il lavoratore con le modalità ed entro i termini perentori che saranno definiti nello schema di contratto.
- 2. Nel caso in cui il Somministratore non provveda alla sostituzione ovvero l'Utilizzatore non la accettasse, il rapporto relativamente a quel singolo lavoratore s'intende risolto. L'Utilizzatore si riserva di valutare eventuali danni diretti o indiretti che detta mancata sostituzione potrà provocare.

Art. 10 – Obblighi a carico dell'Utilizzatore

- 1. L'Utilizzatore si impegna a:



Settore Personale e Organizzazione

- a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti CCNL di riferimento, assicurando al medesimo per quanto non di competenza del Somministratore, l'adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza;
- b) comunicare al Somministratore il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio applicabile ai lavoratori somministrati;
- c) assicurare al lavoratore il diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo i casi di mancato superamento, qualora pattuito, del periodo di prova o di sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione;
- d) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore l'eventuale assegnazione del lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto;
- e) comunicare tempestivamente e per iscritto al Somministratore gli elementi conoscitivi utili all'eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente;
- f) informare, immediatamente e per iscritto, il Somministratore in caso di infortunio occorso al lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
- g) assicurare ai lavoratori somministrati la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficino i dipendenti dell'Utilizzatore addetti alla medesima sede di lavoro; - 7 -
- h) adottare tutte le misure di sicurezza e osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, protezione e informazione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- i) versare direttamente al lavoratore e/o all'ente previdenziale, in caso di inadempimento del Somministratore, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore.

Art. 11 – Determinazione del prezzo e corrispettivo del servizio

1. Fatta salva l'operatività di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c), il prezzo offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dalla Società partecipante in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, che tengano anche conto del rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa vigente, del CCNL 31.07.2009 sopra citato e IVC.
2. Le voci che compongono la retribuzione lorda mensile e la tariffa oraria lorda, risultante dall'applicazione sul trattamento economico ex CC.CC.NN.LL vigenti del c.d. *divisore orario convenzionale mensile* (d'ora innanzi: *divisore*) sono riportate alla lettera successiva e riguardano i tutti i profili del comparto Regioni autonomie Locali (i profili indicati nella tabella che segue hanno valore meramente esemplificativo) . Ai sensi dell'art. 52, C.C.N.L. 14.09.2000, il *divisore* è pari a 156.
3. In particolare, il moltiplicatore offerto da applicarsi sulla tariffa oraria definita per ciascuna categoria, IVA esclusa sull'utile di agenzia, dovrà pertanto tener conto dei seguenti elementi, da dichiarare in sede di offerta economica:
 - ◆ tariffa oraria lorda;
 - ◆ f.do di formazione;
 - ◆ Ente bilaterale per il lavoro temporaneo;



Settore Personale e Organizzazione

- ◆ oneri contributivi assistenziali e previdenziali;
- ◆ tasso assicurativo INAIL (che per il personale comunale è in prevalenza quantificabile nella misura del 5 per mille (mansioni amministrative))
- ◆ Ferie/permessi;
- ◆ festività soppresse;
- ◆ trattamento di fine rapporto;
- ◆ ricerca e selezione del personale;
- ◆ sostituzione del personale;
- ◆ rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa vigente e dei contratti applicabili ai lavoratori somministrati ovvero del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro o del Contratto collettivo di lavoro del personale non dirigente delle Regioni e Autonomie Locali
- ◆ utile d'impresa;
- ◆ oneri di sicurezza aziendali da rischio specifico.

3. L'Utilizzatore si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro **effettivamente prestata dal lavoratore**, l'importo derivante dall'applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di offerta economica alla tariffa lorda oraria prevista dal Contratto collettivo di lavoro per il personale della Regione Autonomie Locali, oltre ad IVA ai sensi di legge, calcolata sull'utile di impresa.

Il moltiplicatore unico offerto:

◆ è la K (costante) che rapporta per ciascun livello contrattuale la tariffa oraria lorda al prezzo orario offerto (=tariffato), IVA esclusa.

Infatti: (tariffa oraria lorda) X (K) = totale prezzo orario offerto (IVA esclusa)

◆ si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista.

4. La retribuzione oraria per ciascuna categoria di lavoratori somministrati potrà variare, nel periodo di vigenza contrattuale, solo a seguito delle variazioni del costo del lavoro determinate da eventuali miglioramenti contrattuali futuri, fermo restando comunque l'invariabilità della misura del moltiplicatore offerto in sede di offerta economica.

5. Le voci che compongono la retribuzione lorda mensile e la tariffa oraria lorda, risultante dall'applicazione del divisore (156) alla retribuzione lorda mensile e su cui, infine, applicare il moltiplicatore, sono le seguenti:

NB: i valori sottoindicati, espressi in €, si riferiscono a ciascuna ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore .

(La tabella riporta a titolo esemplificativo la determinazione del costo per il personale delle Cat B3 e C1)



Settore Personale e Organizzazione

Elemento della retribuzione mensile	Esempio Cat B3	Esempio cat C
ORE DI LAVORO SU BASE GIORNALIERA 5 g DIVISORE ORARIO MENSILE CCNL 156 DIVISORE ORARIO ANNUALE CCNL 1872		
1 STIPENDIO BASE mensile	1519,16	1621,18
2 INDENNITA' DI COMPARTO mensile	39,31	45,8
3 VACANZA CONTRATTUALE mensile	11,39	12,16
4 TOTALE STIPENDIO MENSILE	1569,16	1679,14
5 RATEO 13 [^] (SOLO SU VOCI 1+3)	127,55	136,11
6 RATEO FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE*	150,95	161,46
7 TOTALE (=5+6+7)	1848,35	1976,71
8 DIVISORE CONVENZIONALE ** 156		
9 COSTO ORARIO (7/8) esclusi oneri e IRAP	11,85	12,67
*il rateo ferie e festività sopresse è calcolato in base ai gg di ferie e festività sopresse (26 + 4 gg annuali il valore di un giorno è uguale a 1/26)		

Qualora nel periodo di vigenza contrattuale non siano disposti aumenti contrattuali per il personale dell'Ente, ovvero sia prevista la sola corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, si applicano le disposizioni dell'articolo 115 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i.

6. La tariffa oraria lorda per ogni categoria, riparametrata applicando il moltiplicatore unico, come offerto in sede di offerta economica, determina la misura del corrispettivo offerto, IVA esclusa, cui si obbliga il Somministratore e che si intende comprensiva degli elementi già dettagliati al precedente comma 3.

7. L'Utilizzatore corrisponde al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate dai lavoratori somministrati, rimanendo invece a carico del Somministratore l'onere retributivo in caso di assenza legittima del lavoratore.

8. Per le ore straordinarie è calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle Regioni Autonomie Locali

9. Rimane ferma comunque la facoltà per l'Utilizzatore, a suo insindacabile giudizio, di disporre, in alternativa al pagamento delle ore straordinarie, l'applicazione del riposo compensativo in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti.

10. Per il trattamento di missione vedasi quanto dispone la vigente normativa, anche contrattuale, in materia .

11. L'effettuazione di lavoro straordinario o di missione da parte del lavoratore somministrato è



Settore Personale e Organizzazione

consentita in casi di necessità dell'utilizzatore; in tali ipotesi il Somministratore non può richiedere alcuna maggiorazione per il servizio svolto, rispetto a quanto offerto in sede di gara.

12. Se, a seguito di accordi sindacali, è disposto il riconoscimento di emolumenti a titolo di premialità per il periodo di riferimento, gli stessi sono corrisposti dal Somministratore su richiesta dell'Utilizzatore e da questi di seguito rimborsati, senza che il Somministratore possa richiedere compensi o adeguamenti del corrispettivo per tale servizio, oltre l'applicazione del moltiplicatore.

13. L'utilizzatore erogherà direttamente ai lavoratori somministrati il buono pasto sostitutivo della mensa previsti dal CCNL 2000, per il medesimo importo e con le modalità applicate ai dipendenti comunali. Le relative erogazioni saranno comunicate in termini di complessivo corrispettivo alla somministratrice ai fini delle eventuali obbligatorie ritenute fiscali.

14. Il lavoratore quotidianamente provvede alla timbratura del badge al fine di consentire la rilevazione automatica delle presenze.

15. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore, l'Utilizzatore ed il lavoratore sottoscrivono un'apposita scheda indicante le ore lavorate (c.d. f.p., foglio presenza), che è trasmessa alla sede del Somministratore entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.

In caso di difformità fra i dati contenuti nella scheda presenze e quelli risultanti dalle timbrature, prevalgono i dati risultanti dalle timbrature.

Art. 12 – Procedura di aggiudicazione

Procedura di cottimo fiduciario indetta ai sensi dell'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006 cit., con aggiudicazione mediante criterio del moltiplicatore più basso

Il moltiplicatore sarà applicato al costo unitario orario definito esclusivamente attraverso le voci indicate nella tabella sub art. 11.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il moltiplicatore indicato in offerta dall'agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso coprirà i costi orari previsti dal vigente CCNL del personale dipendente degli Enti Locali, dai ratei ferie, festività, riduzioni orario, 13° mensilità, quota TFR, dagli oneri riflessi e dal margine di intermediazione. Deve intendersi a corpo, omnicomprendente e forfetario e, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, salvo aumenti del CCNL

Non avrà diritto all'aggiudicazione, la ditta avrà offerto un moltiplicatore inferiore a **1,400** e quella che, a giudizio dell'Amministrazione, previo contraddittorio ed eventuale acquisizione delle componenti di dettaglio dei costi aggiuntivi su cui è stata definita l'offerta, offra un moltiplicatore non sufficiente a garantire la piena retribuzione ai lavoratori somministrati. L'Amministrazione si riserva (con provvedimento motivato) la facoltà di non dar seguito alla procedura in economia qualora, per sopraggiunti vincoli istituzionali e/o per sopraggiunte valutazioni di opportunità, si renda necessario acquisire il servizio di somministrazione di personale.

Art. 13 – Requisiti e modalità di partecipazione

1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di



Settore Personale e Organizzazione

idoneità e tecnico professionale di seguito indicati:

(Requisiti di ordine generale)

- a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, D.lgs. 163/2006 cit.;
- b) insussistenza dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, D.lgs. 163/2006 cit..

(Requisiti di idoneità tecnico-professionale)

- c) essere iscritti nel registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA) per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale e commerciale ai sensi dell'articolo 39, D.lgs. 163/2006 cit.;
 - d) di essere in possesso della specifica autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.. Inoltre, dovrà essere specificato il possesso di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato, nonché dovrà essere dichiarata l'iscrizione all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui all'articolo 4, comma 1 del citato D.Lgs n. 276/2003; per le imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea è necessario il possesso di equivalenti autorizzazioni/iscrizioni valide, con l'indicazione specifica degli estremi dei termini di validità delle stesse;
 - e) svolgimento con buon esito, nel triennio precedente la data della lettera invito, di servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura in favore di Pubbliche Amministrazioni per un fatturato non inferiore ad Euro 195.000,00;
 - f) di essere in regola con le prescrizioni della normativa specifica del settore oggetto dell'appalto.
- Nella lettera di invito sono descritte le modalità di presentazione della dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi, cui l'operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente procedura di gara.

Art. 14 – Garanzie

La ditta partecipante, ai fini della gara, dovrà presentare garanzia ai sensi dell'art. 75 D.lgs 163/2006 nella forma di fideiussione dell'importo di Euro 3.900,00 bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia coprirà la eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'[articolo 113](#), qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia è in ogni caso disciplinata dalla disposizioni dell'art. 75 D.lgs 163/2006

Ai fini del contratto di appalto l'aggiudicatario dovrà prestare garanzia come da previsione dello schema di contratto allegato sub A.

Art. 15 – Termine di presentazione delle offerte – ulteriori informazioni.



Settore Personale e Organizzazione

La presentazione dell'offerta-preventivo per il servizio in oggetto, dovrà pervenire, in plico sigillato, secondo le istruzioni di dettaglio indicate nella lettera invito al seguente indirizzo:

COMUNE DI ANDRIA - Settore Personale e Organizzazione – Piazza Umberto I, Andria,

Il termine di ricezione indicato nella lettera invito è perentorio, anche in caso di plico spedito a mezzo posta o corriere.

Pertanto i plichi che non risulteranno essere nella disponibilità dell'Amministrazione comunale entro il suddetto termine perentorio non saranno presi in esame.

L'apertura dei plichi sarà effettuata, a cura del Responsabile del procedimento, nel **giorno indicato nella lettera invito** presso gli uffici del Settore Personale Organizzazione e Sistemi Informativi.

L'aggiudicazione, allorchè comunicata dall'Amministrazione, sarà immediatamente vincolante per l'Agenzia aggiudicataria, una volta esperita da parte dell'Ente ogni preliminare attività di accertamento dei requisiti di ammissibilità della stessa alla stipula di contratti con la P.A..

L'avvenuta aggiudicazione verrà comunicata tramite lettera raccomandata R.R. o altro mezzo.

RUP (Responsabile Unico Procedimento): dr. Sabino BAFUNNO;

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito nell'istruttoria dell'offerta presentata e per le formalità ad essa connessa.

IL DIRIGENTE
Dr. Grazia CIALDELLA